

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**



**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA**  
**PROVINCIA DI BOLOGNA**

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) E DEFINIZIONE DELLA SCADENZA E DEL NUMERO DELLE RATE DI VERSAMENTO DEL TRIBUTO NEL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA.

Nr. Progr. **28**  
Data **30/04/2013**  
Seduta NR. **4**  
Titolo **4**  
Classe **1**  
Sottoclasse **1**

**Adunanza PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 30/04/2013**

Il VICE PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella apposita sala del Municipio, oggi **30/04/2013** alle ore **19:30** in adunanza **PUBBLICA** di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio o e-mail nei modi e termini previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
ROPA LORIS	S	MOSCATELLI FRANCESCO	S	GALLERANI GABRIELE	S
MARCHESINI LORIS	S	ROMA ANNALISA	S	RONCAGLIA FRANCESCO	N
VERONESI GIAMPIERO	S	RIMONDI MORGAN	N	FACCHINI RICCARDO	N
TOLOMELLI VANNA	S	MALAGUTI FIORENZO	S	ZAVATTARO LEONARDO	S
SBLENDIDO SAVERIO	S	MADDALONI CARMINE	S	CANNONE TIZIANA	S
QUERZÈ DAVIDE	S	DE FRANCESCHI LUCIANA	S	GIORDANO ANTONIO	N
BARTOLINI MONICA	S	IOVINO PAOLO	S	MORANDI NADIA	S
<i>Totale Presenti: 17</i>			<i>Totali Assenti: 4</i>		

Assenti giustificati i signori:

*RIMONDI MORGAN, RONCAGLIA FRANCESCO, FACCHINI RICCARDO, GIORDANO ANTONIO*

Assenti NON giustificati i signori:

*Nessun convocato risulta assente ingiustificato*

Sono presenti gli Assessori Extraconsiliari:

CASTELLUCCI CARLO, COCCHI MIRNA, MANFREDINI SILVIA, MONARI CARLO

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, CICCIA ANNA ROSA.

Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE, VERONESI GIAMPIERO invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:

MADDALONI CARMINE, ZAVATTARO LEONARDO, SBLENDIDO SAVERIO.

L'Ordine del Giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno sono depositati presso la Segreteria comunale nel giorno dell'adunanza e nel giorno precedente.

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) E DEFINIZIONE DELLA SCADENZA E DEL NUMERO DELLE RATE DI VERSAMENTO DEL TRIBUTO NEL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso:**

- che è stata costituita la Società Geovest S.r.l., con sede legale a Finale Emilia (MO) in Piazza G. Verdi n. 6/E – iscritta al Registro delle Imprese CCIAA di Modena n. 02816060368 e con P. I.V.A. 028160606368 - società partecipata esclusivamente da enti locali ed avente come oggetto sociale la gestione del ciclo completo dei rifiuti, oltre alla gestione amministrativa, applicazione e riscossione tariffaria;
- che con Convenzione del 20 dicembre 2004 l'Agenzia d'Ambito ATO5 ha affidato a Geovest Srl la gestione del servizio rifiuti urbani in tutto il territorio di competenza, per il periodo di 10 anni a decorrere dal 20.12.2001;
- che con atto integrativo alla sopraccitata convenzione in data 16.04.2007 l'Agenzia d'Ambito ATO5 ha confermato l'affidamento del servizio rifiuti urbani a Geovest fino al permanere delle caratteristiche da parte della stessa di società in house;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 30.12.2003, esecutiva, avente ad oggetto "Convenzione per l'applicazione della Tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – Approvazione" con la quale veniva disciplinato l'affidamento della gestione amministrativa della Tariffa rifiuti, comprendente la fatturazione, riscossione, controlli ed accertamenti oltre alla promozione e realizzazione di campagne informative ed iniziative ad esse collegate, con decorrenza 01.01.2004 alla Società Geovest Srl;
- che con Legge Regionale n. 23/2011 è stato disposto che l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al Servizio di gestione dei rifiuti urbani, già esercitato dalla autorità d'ambito territoriale ottimale (ATO) sia svolto dalla Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi idrici e rifiuti (Atersir) alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione;

**Considerato che:**

- ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 22 dicembre 2011, n. 214, con decorrenza 1 gennaio 2013 è stato istituito il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi sopprimendo la Tariffa Igiene Ambientale applicata in questo Comune;
- l'art. 14, comma 35, del citato decreto prevede che i Comuni, in deroga all'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, possano affidare fino al 31 dicembre 2013 la gestione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il Servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della Tariffa Igiene Ambientale;
- l'Ente non dispone della struttura organizzativa necessaria per la gestione diretta del nuovo Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi essendo la gestione dell'entrata relativa al servizio di gestione dei rifiuti affidata a Geovest Srl dall'1 gennaio 2004;
- l'articolo 10, comma 2, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35 dispone che:

*“2. Per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, operano le seguenti disposizioni:*

*a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;*

*b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;*

*c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011;*

*d) non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011;*

*e) alla lettera c) del comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "890,5 milioni di euro" sono sostituite dalle parole: "1.833,5 milioni di euro";*

*f) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c);*

*g) i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.”;*

- l'art. 14, comma 35, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilisce che per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29 dello stesso decreto, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29 dello stesso decreto;

**Ritenuto** necessario affidare alla Società Geovest S.r.l. l'attività di gestione amministrativa del tributo comprendente tutte le attività propedeutiche alla riscossione del tributo stesso, i controlli e gli accertamenti, oltre alla promozione e realizzazione di campagne informative ed iniziative ad esse collegate;

**Ritenuto** opportuno regolamentare con apposita convenzione fra l'Amministrazione Comunale e la Società Geovest S.r.l. lo svolgimento dei servizi sopra elencati, secondo lo schema che si allega alla presente deliberazione;

**Ritenuto** inoltre di stabilire, nelle more della regolamentazione comunale del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, che il versamento del tributo verrà effettuato in tre rate con scadenze come di seguito specificato, salvo diversa disposizione di legge:

- primo acconto (pari al 35% dell'importo dovuto su base annua per l'anno 2012 a titolo di TIA 2) 15 luglio 2013
- secondo acconto (pari al 35% dell'importo dovuto su base annua per l'anno 2012 a titolo di TIA 2) 15 ottobre 2013

- saldo 20 dicembre 2013
- Il Gestore è autorizzato ad organizzare la riscossione delle prime due rate di acconto in modo da fornire ai contribuenti la possibilità di pagarle anche in unica soluzione entro il 15 luglio 2013;
- Uditi**, sul punto, l'illustrazione dell'Assessore **Monari** nonché l'intervento del Consigliere **Morandi**, la quale dichiara inoltre il voto contrario del suo Gruppo, per i quali si fa integrale rinvio alla registrazione in atti al n. 8677;
- Dato atto** che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
- Con voti** favorevoli n. 16 e contrari n. 1 (Consigliere Morandi) resi per alzata di mano, presenti e votanti n. 17 componenti

## DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa:

- 1) Di affidare l'attività di gestione amministrativa del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, comprendente tutte le attività propedeutiche alla riscossione, i controlli e gli accertamenti, oltre alla promozione e realizzazione di campagne informative ed iniziative ad esse collegate, con decorrenza 01.01.2013 e fino al 31.12.2013 alla Società Geovest S.r.l. con sede in Finale Emilia (MO) – Piazza Verdi n. 6;
- 2) Di approvare lo schema di convenzione che disciplina i rapporti tra il Comune di Anzola dell'Emilia e la Società Geovest S.r.l., nel testo che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) Di dare atto che i costi derivanti dal presente affidamento saranno inseriti nel piano finanziario del Servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio e approvato dall'Autorità d'ambito, al fine di determinare il costo complessivo del servizio che dovrà essere coperto integralmente dalla tariffa;
- 4) Di dare atto che la convenzione che si approva con il presente provvedimento sostituisce ed annulla le precedenti convenzioni in essere in materia;
- 5) Di stabilire, nelle more della regolamentazione comunale del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, che il versamento del tributo verrà effettuato in tre rate con scadenze come di seguito specificato, salvo diversa disposizione di legge:
  - primo acconto (pari al 35% dell'importo dovuto su base annua per l'anno 2012 a titolo di TIA 2) 15 luglio 2013
  - secondo acconto (pari al 35% dell'importo dovuto su base annua per l'anno 2012 a titolo di TIA 2) 15 ottobre 2013
  - saldo 20 dicembre 2013Il Gestore è autorizzato ad organizzare la riscossione delle prime due rate di acconto in modo da fornire ai contribuenti la possibilità di pagarle anche in unica soluzione entro il 15 luglio 2013;
- 6) Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito web istituzionale almeno trenta giorni prima della scadenza della prima rata.

**ALLEGATO "A" ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 28 IN DATA 30.04.2013**

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL "TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI – TARES" NEL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA**

Nell'anno 2013 il giorno ..... del mese di ....., presso la Sede comunale, per espressa e concorde rinuncia della presenza di testimoni,

**TRA**

**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA**, qui rappresentato da ....., denominato nel prosieguo dell'atto con il termine "COMUNE";

**E**

**GEOVEST S.r.l.** con sede a Finale Emilia (MO) in Piazza Verdi n. 6/E – iscritta al Registro delle Imprese CCIAA di Modena n. 02816060368 e con P. I.V.A. 02816060368 - rappresentata da \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica presso la sede sopraccitata, che agisce nel presente atto in qualità di \_\_\_\_\_ della società, società denominata nel prosieguo dell'atto con il termine "GESTORE";

**PREMESSO:**

- a) che è stata costituita la società Geovest S.r.l., con sede legale a Finale Emilia (Mo) in Piazza G. Verdi n. 6/E – iscritta al Registro delle Imprese CCIAA di Modena n. 02816060368 e con P. I.V.A. 02816060368 - società partecipata esclusivamente da enti locali ed avente come oggetto sociale la gestione del ciclo completo dei rifiuti, oltre alla gestione amministrativa, applicazione e riscossione tariffaria;
- b) che con Convenzione del 20 dicembre 2004 l'Agenzia d'Ambito ATO5 ha affidato a Geovest Srl la gestione del servizio rifiuti urbani in tutto il territorio di competenza, per il periodo di 10 anni a decorrere dal 20/12/2001;
- c) che con atto integrativo alla sopraccitata convenzione in data 16/04/2007 l'Agenzia d'Ambito ATO5 ha confermato l'affidamento del servizio rifiuti urbani a Geovest fino al permanere delle caratteristiche da parte della stessa di società in house;
- d) che con legge regionale n. 23/2011 è stato disposto che l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, già esercitato dalla autorità d'ambito territoriale ottimale (ATO) sia svolto dalla Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (Atersir) alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i comuni e le province della Regione;
- e) che, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, con decorrenza 1 gennaio 2013 è stato istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
- f) che la presente convenzione costituisce parte integrante del contratto per la gestione dei rifiuti urbani.

Tutto ciò premesso e considerato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,

## **SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione ha per oggetto l'affidamento delle attività di gestione del tributo comunale sui rifiuti e servizi in applicazione del disposto dell'art. 14, comma 35, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.

### **ART. 2 – DURATA E MODIFICHE DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2013 in applicazione del disposto dell'art. 14, comma 35, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.

Alla scadenza del predetto periodo il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta.

La presente convenzione potrà essere modificata, in base alle esigenze del servizio, previo accordo tra le parti e nel rispetto della normativa vigente. La convenzione potrà essere rinnovata previo accertamento delle ragioni di convenienza e pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente.

Il Comune si riserva altresì la possibilità di prorogare la convenzione, secondo il principio di continuità dell'azione amministrativa, con le stesse modalità ed alle medesime condizioni per un periodo non superiore a sei mesi, previo avviso da comunicare al gestore, il quale si impegna ad accettare, per iscritto almeno trenta giorni prima della scadenza del termine.

### **ART. 3 – DESIGNAZIONE FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO**

Il Gestore designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate del tributo, così come previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

### **ART. 4 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E DISCIPLINA RAPPORTI TRA IL GESTORE ED IL COMUNE**

Il Gestore è tenuto ad osservare ed applicare le norme generali e comunali vigenti relative al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, le relative interpretazioni fornite dal Comune nonché le tariffe approvate dallo stesso. Entro 30 giorni dalla scadenza della presente convenzione il gestore dovrà trasmettere al Comune una relazione dettagliata del servizio relativa all'attività svolta dalla quale risultino i risultati conseguiti e gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi programmati.

Il Gestore si obbliga a organizzare, con il personale ed i mezzi che si rendono necessari, l'attività in modo che il servizio si svolga con prontezza, efficienza e senza inconvenienti.

La nomina del personale da adibire alla gestione spetta al Gestore con il rispetto di tutte le norme di legge e contrattuali in vigore. Il Gestore si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e gli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo dove si svolge il servizio. Inoltre provvede a propria cura e spese agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed all'osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune.

Il Comune rimane completamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intervengono tra il Gestore ed i suoi dipendenti e collaboratori, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione Comunale.

Il personale addetto al servizio dovrà essere munito di apposito cartellino di riconoscimento e deve attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, per quanto applicabile, a quanto stabilito dal Codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione.

Qualora il Comune ritenga che un dipendente/collaboratore del Gestore sia inadeguato al ruolo assegnato, può richiedere, con motivazione, che tale mansione sia ricoperta da altro personale.

Il Gestore è integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti e collaboratori.

Il Gestore è tenuto ad osservare le misure generali di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 81/2008, si specifica che il servizio non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'amministrazione comunale, né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto del Comune medesimo in forza di diversi contratti, fatta eccezione per alcune prestazioni di natura intellettuale connesse con lo svolgimento del servizio stesso che non comportano valutazione dei rischi interferenti né oneri della sicurezza connessi. Il Comune non ha, pertanto, provveduto alla redazione del DUVRI.

Il Gestore deve gestire il servizio con sistemi informativi idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici e per apportare modifiche dovute a cambi di normativa e tariffari.

Il Gestore deve garantire l'accesso e fornire gratuitamente al Comune le banche dati sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Comune.

Il Comune garantisce la fornitura dei dati gestionali anagrafici dei contribuenti necessari alla gestione del tributo.

Il Gestore garantisce l'apertura al pubblico dello sportello in almeno due giornate a settimana. Per lo svolgimento delle attività, nelle giornate che non comportano apertura al pubblico, è consentito l'accesso ai locali nelle giornate e negli orari di servizio degli uffici comunali.

Il Gestore è obbligato all'invio delle comunicazioni all'Anagrafe Tributaria.

#### **ART. 5 – EMISSIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO DEL TRIBUTO E RENDICONTAZIONE DEI VERSAMENTI AL COMUNE .**

Il Gestore provvederà, in applicazione del regolamento comunale, ad emettere ed inviare ai contribuenti alle scadenze stabilite dal Comune inviti di pagamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi utilizzando come modalità di pagamento quelle previste dalla normativa vigente.

Nell'avviso dovranno essere indicati gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa, l'importo dovuto e la scadenza. Inoltre dovranno essere indicati anche le sanzioni applicabili in caso di mancato pagamento. Va indicata l'ubicazione dell'ufficio presso cui ricevere eventuali informazioni, con l'indicazione del telefono, fax e indirizzo di posta elettronica. Nell'avviso saranno specificate anche le modalità di pagamento ed ogni altra indicazione utile per il contribuente.

Inoltre il Gestore dovrà provvedere alla riscossione della prima rata di acconto. Con l'assunzione del servizio il Gestore assume la qualifica di agente contabile a denaro e come tale è soggetto alla responsabilità patrimoniale ed al giudizio della Corte dei conti, come previsto dall'articolo 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'articolo 25 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Il Gestore, oltre al rendiconto della gestione, è tenuto pertanto a rendere il conto giudiziale della gestione secondo le previsioni dello stesso articolo 93, comma 2, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Si applicano a tal fine le disposizioni contenute nell'articolo 233 del d.Lgs. n. 267/2000 e nell'articolo 74 del R.D. n. 2440/1923. La mancata presentazione del conto giudiziale comporta la decadenza della concessione e la denuncia del fatto alla Corte dei conti.

Relativamente alla riscossione della rata di saldo effettuata direttamente dal Comune tramite F24 o bollettino di conto corrente postale equivalente il Comune dovrà fornire al Gestore i dati dei soggetti versanti in modo che il Gestore possa aggiornare la propria banca dati e fornire la rendicontazione al Servizio Bilancio del Comune al fine di regolarizzare l'entrata sul bilancio comunale comprensiva dell'elenco nominativo degli insoluti.

Il Gestore provvederà ad incassare direttamente gli importi versati dai contribuenti e conseguenti alle attività ad esso affidate su appositi conti correnti postali o bancari allo stesso intestati e dedicati alla riscossione delle entrate del Comune, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse.

Il Gestore è tenuto a riversare alla Tesoreria comunale l'ammontare delle somme riscosse di spettanza del Comune entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente.

Nel caso in cui la data prevista per il versamento delle somme al Comune cada in un giorno festivo o prefestivo, lo stesso deve essere effettuato nel primo giorno lavorativo successivo utile.

Entro lo stesso termine il Gestore è tenuto a presentare all'amministrazione comunale la rendicontazione contabile degli incassi effettuati distinti per voce di entrata (tributo sui rifiuti e servizi, tributo provinciale, interessi, sanzioni, ecc.....) nel periodo precedente e delle fatture emesse relative alla gestione del servizio al fine di effettuare le opportune regolazioni.

#### **ART. 6 – FATTURAZIONE DA PARTE DEL GESTORE AL COMUNE**

Mensilmente verranno emesse dal Gestore le fatture a carico dell'Ente relative sia al costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani sia relative all'attività di gestione amministrativa. Il Comune provvede al pagamento delle fatture entro 60 gg dal ricevimento della fattura al protocollo dell'Ente.

Il Gestore è tenuto ad osservare ed applicare le norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

#### **ART. 7 – ATTIVITA' DI CONTROLLO ED ACCERTAMENTO.**

Il Gestore svolge tutte le attività di controllo, liquidazione, accertamento e rimborso del tributo secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali.

Il Gestore trasmette al Comune l'elenco degli avvisi di accertamento inviati ai contribuenti, al fine del controllo dell'attività da parte dell'Ente, con indicazione del Responsabile del procedimento designato dal Gestore stesso e del Funzionario responsabile.

Il Comune dovrà fornire al Gestore i dati dei soggetti versanti in modo che il Gestore possa aggiornare la propria banca dati e fornire la rendicontazione al Servizio Bilancio del Comune al fine di regolarizzare l'entrata sul bilancio comunale, incluso l'elenco delle partite avviate a riscossione coattiva.

#### **ART. 8 – GESTIONE DEI RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI**

Il Gestore garantisce il funzionamento di uno sportello operativo sul territorio comunale per svolgere le seguenti principali funzioni:

- gestione dei rapporti con i contribuenti;
- ricezione documentazione necessaria all'aggiornamento della banca dati;
- garantire la divulgazione delle informazioni inerenti gli adempimenti a carico del contribuente;
- fornire chiarimenti inerenti l'applicazione del tributo;

Il Gestore deve mettere a disposizione dei contribuenti, a proprie spese, la modulistica necessaria.

Il Gestore, inoltre, agisce nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), della legge 241/1990 (Procedimento amministrativo e diritto di accesso), del D.P.R. 445/2000 (documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni.

Lo sportello deve mettere a disposizione, per la visione da parte dei contribuenti le tariffe ed i regolamenti inerenti le entrate affidate in gestione.

Il Gestore è tenuto a trasmettere all'Amministrazione comunale gli eventuali reclami presentati dai contribuenti, integrati dalle relative deduzioni a risposta degli stessi.

Il Gestore è legittimato a stare in giudizio in relazione alle controversie proposte dai contribuenti riguardante le materie della presente convenzione, dandone adeguata comunicazione all'ente.

#### **ART. 9 – COLLABORAZIONE TRA LE PARTI**

Il Comune s'impegna a cooperare con il Gestore e, in particolare, ad adottare tutti i provvedimenti ed assumere gli adempimenti che rientrano nelle proprie competenze, al fine di rendere più agevole ed efficiente l'esecuzione dei servizi oggetto della presente convenzione.

L'obbligo di cooperazione consiste, in particolare:

- nel mettere a disposizione del Gestore i dati in proprio possesso necessari per la gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
- nel consentire al Gestore l'accesso a tutte le informazioni in possesso del Comune che possono essere utili ai fini dello svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto;
- nella collaborazione da parte dei servizi comunali che sono tenuti ad informare con congruo anticipo il Gestore in ordine alle eventuali modifiche

- ai regolamenti comunali che possano, in qualsiasi modo, incidere sull'erogazione dei servizi;
- nell'invitare il contribuente a presentare la dichiarazione in caso di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare dichiarazione anche in assenza di detto invito;
  - nella promozione del coordinamento fra il Gestore e gli organi e/o le strutture comunali per fatti e comportamenti che possono incidere sui servizi svolti.

Alla data di scadenza della convenzione il Gestore si impegna a consegnare al Comune la banca dati aggiornata ed a trasmettere all'ente l'archivio informatico dei contribuenti, le dichiarazioni presentate dai contribuenti e, comunque, ogni dato, notizia e documento che non sia tenuto a custodire presso la propria sede per espressa previsione di legge.

#### **ART. 10 – COORDINAMENTO E VIGILANZA**

Il Gestore designa il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi di cui all'art. 17 del D. Lgs. 81/2008.

Le designazioni dei responsabili di cui sopra devono essere comunicate al Comune alla data di attribuzione del servizio ed entro dieci giorni dalla loro eventuale sostituzione.

Nella gestione del servizio il Gestore opera in modo coordinato con gli uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze e partecipando, quando previsto, all'iter dei procedimenti.

Il Servizio Tributi del Comune cura i rapporti con il Gestore derivanti dalla presente convenzione vigilando, in collaborazione con gli altri Servizi, sulla corretta gestione dell'attività.

Il Comune può in qualunque momento e senza preavviso disporre ispezioni e controlli dei quali verrà redatto apposito verbale, nonché richiedere documenti e informazioni.

Le eventuali contestazioni saranno notificate al Gestore, che potrà rispondere entro venti giorni, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale, qualora indicato nella comunicazione di addebito, dopodiché, se il Comune riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all'applicazione delle penali e/o attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà adeguati.

#### **ART. 11 - COSTO DEL SERVIZIO**

I costi sostenuti dal Gestore per tutte le attività di cui alla presente convenzione saranno aggiunti nel piano economico finanziario.

#### **ART. 12 - PENALI**

In caso di irregolarità o di mancato adempimento degli obblighi previsti dalla presente convenzione e dalle disposizioni vigenti, il Comune comunica al Gestore i tempi entro cui eliminare l'irregolarità o procedere all'adempimento degli obblighi oltre ad applicare una penale che va da un minimo di € 50,00 fino ad un massimo del 10% della somma prevista nel piano finanziario per il servizio stesso.

Il pagamento delle penali deve avvenire entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di contestazione.

L'applicazione della penale non preclude al Comune la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.

#### **ART. 13 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Il Comune potrà risolvere di diritto la convenzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) interruzione del servizio senza giusta causa;
- b) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dalla presente convenzione;

Il Comune per mezzo di regolare diffida, è tenuto a concedere al Gestore un congruo termine per rimuovere le irregolarità di cui ai punti a) e b).

In caso di persistente inattività da parte del Gestore diffidato, il Comune può eseguire direttamente o fare eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, richiedendo al Gestore il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 50%, salvo maggiori danni.

Ciascuna delle parti ha facoltà di pretendere la rifusione di spese, oneri e danni subiti per dolo, incuria o mancanza dell'altra parte contraente.

#### **ART. 14 – CONTROVERSIE E RICORSI**

Qualora, nel corso della convenzione, sorgano divergenze sull'interpretazione degli obblighi contrattuali e sull'esecuzione degli stessi, la questione dovrà essere sottoposta al Comune per promuovere la composizione bonaria. Qualora la controversia non venga composta in via bonaria, potrà essere rimessa all'Autorità Giudiziaria competente. E' competente il Foro di Bologna.

#### **ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai fini di cui all'art.29 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 il Gestore assume la qualifica di responsabile del trattamento dei dati di cui venga in possesso nell'esercizio dell'incarico.

Il Gestore dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento del servizio sono dati personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali.

Il Gestore si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali oltre che dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza e si impegna altresì a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate con l'obbligo di allertare immediatamente l'Amministrazione in caso di situazioni anomale o di emergenza.

Il Gestore consente l'accesso dell'Amministrazione, al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità dei trattamenti e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

#### **ART. 16 - SUB AFFIDAMENTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' vietato il sub affidamento del servizio tranne che per quanto concerne le attività di:

- Stampa e spedizione,
- Gestione informatica delle banche dati.

Il ricorso a terzi, limitatamente alle categorie di attività di cui al comma precedente deve avvenire nel rispetto delle norme che regolano il subappalto.

Per potersi avvalere del subappalto, il gestore dovrà esprimere la volontà di fare ricorso alle prestazioni di terzi con l'indicazione delle categorie di attività di cui al precedente comma 1 che intende subappaltare.

E' fatto obbligo al Concessionario di inserire, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto di sub affidamento, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

E' nulla la cessione del contratto a terzi.

#### **ART. 17 - STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese inerenti la convenzione e quelle ad essa successive o conseguenti per l'esecuzione della presente convenzione, saranno ad esclusivo carico del Gestore senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti del Comune.

#### **ART. 18 - RINVIO**

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda alle disposizioni di legge.

#### **ART. 19 - REGISTRAZIONE IN CASO D'USO**

Il presente contratto è registrato solo in caso d'uso con il pagamento dell'imposta di registro nella misura fissa, comunque in esenzione d'imposta e con i benefici fiscali ai sensi dell'art. 13 bis D.L. 6/1991, convertito con modificazioni nella Legge n. 80/1991.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune: .....

Per Geovest S.r.l.: .....

**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA**  
**PROVINCIA DI BOLOGNA**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero Delibera **28** del **30/04/2013**

**AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO**

---

OGGETTO

**APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) E DEFINIZIONE DELLA SCADENZA E DEL NUMERO DELLE RATE DI VERSAMENTO DEL TRIBUTO NEL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA.**

---

*PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267*

---

IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: <b>FAVOREVOLE</b>  Data 18/04/2013  IL DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO  BARBIERI CLAUDIA
IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: <b>FAVOREVOLE</b>  Data 18/04/2013  IL DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO  BARBIERI CLAUDIA

---

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 28 DEL 30/04/2013**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
VERONESI GIAMPIERO

IL SEGRETARIO GENERALE  
CICCIA ANNA ROSA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 09/05/2013